

## 5 per mille 2017 - Per chi ha presentato istanza nell'anno 2016

**5 PER MILLE: DAL 2017 SEMPLIFICATA L'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI. CONFERMATE LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE** Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 che rivede le modalità di iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille e di rendicontazione del contributo.

La principale novità introdotta dal decreto è che a partire dal 2017 non sarà più necessario ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione telematica, né inviare la dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate.

Pertanto, qualora l'associazione si sia già regolarmente iscritta negli elenchi del 5 per mille 2016 ed abbia provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 30 giugno 2016, non dovrà procedere a nessun altro adempimento: sarà automaticamente inserita nell'elenco permanente (1a e 2a parte in calce alla notizia) delle associazioni beneficiarie, pubblicato sul sito della Agenzia delle Entrate il 31 marzo 2017.

Questa lista sarà valida anche per gli anni successivi. Eventuali errori nell'elenco o variazioni intervenute potranno essere corretti entro il 22 maggio. In caso di perdita dei requisiti invece si dovrà procedere formalmente alla revoca dell'iscrizione entro il 30 di giugno.

Qualora invece l'associazione non sia già iscritta per l'anno 2016 dovrà procedere all'iscrizione entro l'8 maggio 2017 ed all'invio della dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017, in tal modo l'odv neo-iscritta sarà inserita nella lista delle associazioni beneficiarie pure per gli anni successivi. Un'importante eccezione riguarda il caso di variazione del rappresentante legale della associazione: in questa situazione, pur rimanendo valida l'iscrizione negli elenchi, l'Associazione dovrà trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate entro il 30 di giugno. Viene invece confermata la necessità di rendicontare il contributo ricevuto entro un anno dalla ricezione, che dovrà essere usato per il perseguimento delle attività istituzionali. Nel caso in cui la somma ricevuta sia inferiore a 20mila euro la rendicontazione dovrà semplicemente essere conservata in sede per 10 anni; se invece fosse uguale superiore a tale importo dovrà essere anche trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che (a differenza di quanto previsto fino ad ora) provvederà a pubblicarla sul proprio sito web.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016

Elenco permanente odv beneficiarie 5 per mille - 1a parte

Elenco permanente odv beneficiarie 5 per mille - 2a parte

Dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale